



# **Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)**

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>1</sup> sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è modificata come segue:

*Art. 17 cpv. 7*

<sup>7</sup> Il DATEC concorda con l'organo esecutivo di cui al capoverso 2 lettera a l'entità delle attività di sorveglianza del mercato.

*Art. 21a*            Finanziamento

I costi per l'esecuzione della sorveglianza del mercato da parte dell'organo esecutivo di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettera a sono a carico del DATEC, se non coperti dagli emolumenti riscossi dall'organo esecutivo sulla base della presente ordinanza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 734.6

